VERBALE DI INTESA

Il giorno 02 febbraio 2010, in Roma

tra

la FEDERFARMA

e

la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT- CISL e la UILTUCS-UIL,

si è convenuto quanto segue:

PREMESSO CHE

L'art. 39 del vigente CCNL dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente all'acquisizione dei crediti formativi correlati all'E.C.M.;

la suddetta disciplina nazionale contempla il biennio 2007-2008 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2008 l'obbligo a carico della farmacia di rimborsare per un importo pari a 80 euro l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta effettiva partecipazione;

il citato art. 39 nulla dispone per quanto riguarda l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2009;

si appalesa necessario definire per il 2009 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2009;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE

La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – l'importo di 80 euro per l'anno 2009.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2009.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2009 il farmacista dipendente – che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2009 – può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 maggio 2010, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la FEDERFARMA

Per la FILCAMS – CGIL

Per la FISASCAT- CISL

Per la UILTUCS-UIL